ALBO

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 53 del Reg. Data 30.12.2013	**Oggetto:Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ,ai sensi dell'art. 194, comma 1 ,lett.a) del D.Lgs n. 267/2000-Presa d'atto e Regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle **ore 16,30** e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione in sessione **Non Urgente** che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	PRESENZA
1.LIUZZO VITTORIA	PRESENTE
2.CARROCCETTO CIRO	PRESENTE
3.BOSCO BETTINO	PRESENTE
4.CARDALI FORTUNATA	PRESENTE
5.CARRINI ANTONELLA	PRESENTE
6.FOTI BENEDETTO	PRESENTE
7.VIENI ROSALIA	ASSENTE
8.RUBINO BENEDETTO	PRESENTE
9.ZIINO FILADELFIO	PRESENTE
10.SCIANO' ANTONINO	ASSENTE
11.MANCUSO MARIAROSA	PRESENTE
12.SAVIO ANTONIO	PRESENTE
13.REGALBUTO PINA	ASSENTE
14.REALE BENEDETTO	PRESENTE
15.CARROCCETTO FELICIA	PRESENTE

Consiglieri: Assegnati:15 In carica:15	Assenti:3 Presenti:12

Presiede il Sig. Liuzzo Vittoria , in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale Stancampiano dott.ssa Carmela .
La seduta è pubblica. Nomina scrutatori i Signori :
E' presente il Sindaco.

Entra in aula il consigliere Vieni , presenti n. 13 consiglieri.
Il Presidente invita il Consigliere Mancuso ad allontanarsi.
Si allontana il consigliere Mancuso , presenti n. 12
Il Presidente, dà lettura della proposta ad oggetto :" Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ,ai sensi dell'art. 194, comma 1 ,lett.a) del D. Lgs. n. 267/2000-Presa d'atto e Regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria - € 660.795,31", precisando che si tratta di una mera presa d'atto.
Il Presidente pone ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 12 consiglieri comunali.
N.4 Astenuti (Carroccetto-Savio-Reale - Ziino)
N. 8 Voti Favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione ad oggetto : "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ,ai sensi dell'art. 194, comma 1 ,lett.a) del D.Lgs n. 267/2000-Presa d'atto e Regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria"
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole;
Visto l'O.A.EE,LL. vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;
In armonia con l'esito delle votazioni di cui sopra;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Rientra in aula il consigliere Mancuso ed esce il consigliere Foti.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Linzzo Vittoria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmela Stancampiano

F.to **IL CONSIGLIERE ANZI...**
Dott Savio Antonio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991,n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno_____per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991,n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio

on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12,comma 1, L.R. n. 44/1991);
- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi:
  - o dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
  - o art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to_____

E ' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
*Dalla residenza Municipale lì*_____

Il Segretario Comunale

_____

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	**Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio , ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. a) del D. Lgs. N. 267/2000 - Presa d'Atto e Regolarizzazione Pignoramenti Eseguiti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.**

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 30.12.2013

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO che l'art. 194 ,comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CONSIDERATO che necessita riconoscere situazioni debitorie fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, riepilogati, in elenco, nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2012 sono stati eseguiti, in riferimento ai suddetti debiti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i pignoramenti riportati nell'allegato prospetto ;

RITENUTO necessario provvedere, ora per allora, al riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio,ai sensi dell'articolo 194 del Decreto Legislativo 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- L' articolo 23,comma 5,della legge 289/2002 secondo cui " *i provvedimenti di debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti"*
- L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui *"per amministrazione Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (... ....) le Regioni, le Provincie i Comuni (... ...) ";*

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R I

1. **DI RICONOSCERE,** ora per allora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all' allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi € 660.795,31;
2. **DI DARE ATTO** che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. **DI PRENDERE ATTO** dei pignoramenti eseguiti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, risultanti dall'elenco allegato alla presente in parte integrante e sostanziale;
4. **DI IMPUTARE** la complessiva somma di € 660.795,31 allo stanziamento allocato al servizio 1.01.08.08.00 " Altri servizi generali – Oneri straordinari della Gestione Corrente " Esercizio Finanziario 2013 Competenza, nel quale, all'uopo è stato applicato quota dell'avanzo di amministrazione di diritto dell'esercizio Finanziario 2012;
5. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di porre in essere i provvedimenti consequenziali;

6. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Amministrativa di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27/12/2002, n. 289.

San Fratello, lì 23.12.2013

Il proponente

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/~~residui~~ del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, lì 27-12-13

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Rag. RUBUANO Antonino)

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE

Data 27.12.13

Il Responsabile

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole

Data 27.12.13

Il Responsabile
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Rag. RUBUANO Antonino)

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 30.12.2013

OGGETTO: Pignoramenti eseguiti su disposizione Dell'autorità giudiziaria in data 09/07/2012 – Ordinanza di Assegnazione Tribunale di Patti - Sezione di Sant'Agata Militello.

1	SIG. NOCIFORA AMATA VINCENZO	€ 1.506,91
2	AVV. SCAFFIDI MUTA STEFANIA – PROCURATORE DISTRATTARIO	€ 4.858,96
3	AVV. SCAFFIDI MUTA STEFANIA – PROCURATORE DISTRATTARIO – RITENUTA D'ACCONTO	€ 715,77
4	SIG.RA FULCI CATERINA LILIANA	€ 103.740,34
5	SIG. MANCUSO MARIO MASSIMILIANO	€ 126.656,95
6	SIG. MANCUSO LUIGI FABRIZIO	€ 103.740,34
7	SIG.RA MANCUSO TOMMASA	€ 155.610,52
8	SIG.RA MANCUSO VIRGINIA	€ 155.610,52
9	SIG. CARROCCIO ANTONIO	€ 2.657,35
10	SIG. CARROCCIO ANTONIO – RITENUTA D'ACCONTO	€ 97,65
11	SIG. MANCUSO ALFIO	€ 2.902,35
12	SIG. MANCUSO ALFIO – RITENUTA D'ACCONTO	€ 97,65
13	SIG. VASI BENEDETTO	€ 2.502,35
14	SIG. VASI BENEDETTO – RITENUTA D'ACCONTO	€ 97,65
TOTALE COMPLESSIVO		**€ 660.795,31**

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 30-12-2013

	PROCEDIMENTO	TITOLO ESECUTIVO
1	SIG. NOCIFORA AMATA VINCENZO	SENTENZA N. 1047/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI S.AGATA MILITELLO
2	AVV. SCAFFIDI MUTA STEFANIA – PROCURATORE DISTRATTARIO	ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PROC. N.2150/2012
3	AVV. SCAFFIDI MUTA STEFANIA – PROCURATORE DISTRATTARIO – RITENUTA D'ACCONTO	"
4	SIG.RA FULCI CATERINA LILIANA	SENTENZA N. 1146/2009 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA – SEZ. I CIVILE
5	SIG. MANCUSO MARIO MASSIMILIANO	"
6	SIG. MANCUSO LUIGI FABRIZIO	"
7	SIG.RA MANCUSO TOMMASA	"
8	SIG.RA MANCUSO VIRGINIA	"
9	SIG. CARROCCIO ANTONIO	SENTENZA N. 740/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI S.AGATA MILITELLO
10	SIG. CARROCCIO ANTONIO – RITENUTA D'ACCONTO	"
11	SIG. MANCUSO ALFIO	SENTENZA N. 783/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI S.AGATA MILITELLO
12	SIG. MANCUSO ALFIO – RITENUTA D'ACCONTO	"
13	SIG. VASI BENEDETTO	SENTENZA N.978/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI S.AGATA MILITELLO
14	SIG. VASI BENEDETTO – RITENUTA D'ACCONTO	"

- Si precisa che i Decreti Ingiuntivi , l'Ordinanza e le Sentenza citate sono allegati in copia alla presente.

STUDIO LEGALE
Stefania Scaffidi Muta
Via Peschiera, Ang. Rana II Provinciale
98078 S. AGATA MILITELLO (ME)
Tel./Fax 0941 701185

ORIGINALE COPIA

COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA
NOV 2011
Protocollo N° 10930

N° 1047/10 Reg. Sent.
N° 9800 Reg. Cron.
N° 897/06 Reg. Gen.
N° 144/10 REP

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S. Agata Militello, Avv. Mariano Munafò, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 897/C/06 R.G., avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo", posta in decisione all'udienza del 11.10.2010, promossa da:

- **Comune di S. Fratello**, in persona del suo Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello nella via Asmara n. 20, presso lo studio dell'avv. Felice Gambadauro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

ATTORE

CONTRO

- **Impresa Nocifora Amata Vincenzo**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in S. Agata Militello nella c/da Salarono n. 3, P.I. 0041390834, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello nella via Peschiera, presso lo studio dell'avv. Stefania Scaffidi Muta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)

Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, il Comune di S. Fratello, in persona del suo Sindaco pro tempore, conveniva in giudizio l'impresa Nocifora Amata Vincenzo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirsi revocare il D.I. n. 109/2006, emesso nei propri confronti dal Giudice di Pace di S. Agata Militello per il pagamento della somma € 1.506,91, giusta fattura n. 05 del 21/02/2005, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, nonché delle spese e competenze del giudizio monitorio, ammontanti ad € 390,00, in favore dell'odierna convenuta, per i lavori effettuati e consegnati da quest'ultima nel lontano 7/09/1990, eccependo la prescrizione dei crediti pretesi e la mancanza dei requisiti di ammissibilità per l'emissione del decreto opposto.

Si costituiva in giudizio la parte opposta, che, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere dal Comune di S. Fratello il collaudo dei lavori effettuati dalla stessa.

Precisate le conclusioni, all'udienza dell'11/10/2010 la causa veniva assegnata a sentenza.

La opposizione proposta dal Comune di S. Fratello è infondata e merita di essere rigettata.

In ordine alla eccepita prescrizione del credito vantato da parte opposta, si sottolinea che il mancato collaudo delle opere non fa decorrere il termine di

prescrizione, in quanto lascia presupporre che formalmente le stesse non siano ancora state ultimate nella loro interezza, per cui la prescrizione non può essere invocata, dal momento che il pagamento della rata di saldo sarebbe dovuto avvenire dopo il collaudo delle opere.

C'è da precisare, in proposito, che la mancanza di tale collaudo è avvenuta per inerzia colposa dell'appaltante nell'eseguirlo, sicchè i diritti dell'appaltatore, nel caso in specie la richiesta del pagamento della rata di saldo, non possonò restare privi di tutela, considerato il lungo tempo trascorso, potendosi ravvisare nel comportamento dell'Amministrazione il rifiuto all'esperimento del collaudo stesso, che non può pregiudicare il pagamento della rata di saldo.

Pertanto, disattesa ogni altra richiesta, va confermato il D.I. opposto e il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro tempore, va condannato al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura di € 1.450,00, di cui € 50,00 per spese, € 800,00 per competenze ed € 600,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di S. Agata Militello (ME), definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Rigetta l'opposizione proposta dal Comune di S. Fratello, in persona del Sindaco pro tempore.

2) Per l'effetto, conferma il D.I. n. 109/2006, emesso in data 22/09/2006 dal Giudice di Pace di S. Agata Militello.

3) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla dell'impresa Nocifora Amata Vincenzo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

4) Condanna il Comune di S. Fratello, in persona del Sindaco Pro tempore, al pagamento, in favore dell'impresa Nocifora Amata Vincenzo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 1.450,00, di cui € 50,00 per spese, € 800,00 per competenze ed € 600,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Il GIUDICE DI PACE

(Avv. Mariano Munafò)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 NOV 2010
Il Cancelliere

02 DIC 2010
Avv. S. Scaffidi
Riscossi diritti per € 12,40

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
€12,40
DDDICI/40
00010746 00006541 WOFF0001
00055708 02/12/2010 11:20:19
0001-00010 F11D76A21FD2D26E
IDENTIFICATIVO 01092160166710
0 1 09 216016 671 0

Comandiamo ... ed a chiunque ... al Pubblico ... Forza Pubblica ...

È spedizione in forma ... ritenuta per la prima volta ... nell'interesse di Impresa Nocifora Amata Vincenzo S. Scaffidi Linda

... F 8 DIC 2010

14 DIC. 2010

4985 Rep. Cron.

SPECIFICA

...	€ 2,58
...	€ 1,74
Totale	€ 4,32
... Trasferta	€ 0,17
... Postali	€ 42
...	€
...	€
Totale	4,49

L'ufficio ... 14 DIC. 2010

... 10% ... Mandato ... Ufficio ...

COMUNE DI S. FRATELLO, IN PERSONA DEL SINDACO P.
ELETTIVAMENTE DOMICIL. IN S. AGATA M.LLO (ME)
VIA ASMARA N° 20 PRESSO STUD
AVV. FELICE GAMBADAURO

CONSEGNANDOLA

a mani ... dell'Ufficio

F. Gambadauro

12 GEN. 2011

E' copia conforme all'originale
che si rilascia per uso notifica.

S. Agata Militello 25 OTT. 2011

Ufficiale Giudiziario
(Buglisi Francesco)

TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE DISTACCATA DI S. AGATA MILITELLO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atto
Io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario [illegible]
ho notificato, per legale conoscenza [illegible]

al Sig. COMUNE DI SAN FRATELLO, IN PERSONA DEL SINDACO P.T.
residente in ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PER LA CARICA, IN
[illegible] S. FRATELLO (ME), VIA ROMA SEDE
DEL MUNICIPIO

A MANI DELL'IMPIEGATO ADDETTO [illegible] S. FRATELLO
[illegible]

S. FRATELLO 18-11-2011

RUSSO ANTONINO
Ufficiale Giudiziario
Trib. PATTI - Sez. Dist. S.AGATA M.LLO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sede Distaccata di Sant'Agata Militello
Il Giudice dell'Esecuzione

Proc. n. 2150/12 R.G. Esec.

Sciogliendo la riserva, previa lettura degli atti;
Vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato Banca Popolare del Mezzogiorno, da ritenersi positiva anche a seguito dell'integrazione della stessa, con la quale viene messo a disposizione della presente procedura l'importo di € 7.330,00;
Visto altresì, l'atto di intervento spiegato dal creditore avv. Francesco Nicosia, con il quale si chiede l'assegnazione della somma residua;
Visti gli artt. 551, 541 e 553 c.p.c.

P.Q.M.

Assegna in pagamento salvo esazione al creditore procedente Nocifora Amata Vincenzo, n.q. Di titolare dell'omonima impresa, P.I.00413940834, la somma dichiarata dal terzo pignorato Banca Popolare del Mezzogiorno da imputare:
- alle spese della procedura, liquidate, in complessivi € 792,34, (di cui € 262,34 per spese; € 350,00 per competenze ed € 180,00 per onorario), oltre spese generali al 12,50%, IVA e CNPA, da distrarre in favore del procuratore anticipatario, avv. Stefania Scaffidi Muta;
- del credito per cui si procede, determinato in € 4.891,62, come da somma precettata, oltre interessi legali sul capitale rivalutato dalla data del precetto al soddisfo, oltre registrazione e spese successive.

Assegna, previa dichiarazione di incapienza al creditore intervenuto avv.Francesco Nicosia la somma residua da imputare:
alle spese dell'atto di intervento liquidate in complessivi € 350,00
e per la rimanenza a parziale satisfazione del credito per cui si è intervenuti come da precetto.
Dichiara estinta la procedura esecutiva.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Autorizza la restituzione dei titoli, ove depositati.

S. Agata Militello, 9.7.2012.

Il G.E.
Dott. ssa E. Artino Innaria

CANCELLIERE
(Oriti Rosario Nunzio)

Prenotate n. 2 copie Esecutive
il 9/7/12 da Avv Scaffidi Muta
con - senza urgenza
rilasciato il .....
riscosse € .....
per diritti.
Il .....

MARCA DA BOLLO €5,31 CINQUE/31 Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate 00023054 00000D8A WOTG1001 00043146 27/06/2012 10:20:18 0001-00010 D01296D8F10ZE978 IDENTIFICATIVO 01100866812515
0 1 10 086681 251 5

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO IN PERSONA DEL
DIRETTORE P.T. - VIA SAVERIO BATTERI N° 103
S. FRATELLO (ME) produce

Copia conforme all'originale
Firma leggibile del funzionario
S. FRATELLO

Copia

3676 PP

N° 214/010 Reg. Sent.
N° 1334 Reg. Cron.
N° 9/2007 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S. Agata Militello, Avv. Mariano Munafò, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 9/C/07 R.G., avente ad oggetto "risarcimento danni", posta in decisione all'udienza del 14.06.2010, promossa da:

- **Carroccio Antonio,** nato a S. Fratello il 23.11.1958 ed ivi residente in via Gioberti n. 108, C.F. CRR NTN 58S23 M850O, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello nella via Campidoglio n. 24, presso lo studio dell'Avv. Benedetto Manasseri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

ATTORE

CONTRO

- **Comune di San Fratello,** in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Tortorici nella via Zappulla n. 54, presso lo studio dell'Avv. Giusi Reale Ruffino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti..

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Carroccio Antonio ha convenuto, davanti a questo Giudice di Pace, il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in San Fratello in data 25.07.2006.

Il Comune di San Fratello si è costituito in giudizio contestando la propria responsabilità e chiedendo il rigetto di tutte le domande attrici.

Ammessa ed escussa la prova, precisate le conclusioni, alla udienza del 14.06.2010 la causa è stata assegnata a sentenza.

La domanda dell'attore è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Il sig. Carroccio, con la propria citazione, ha esposto che, in data 25.07.2006, mentre percorreva, alla guida del proprio fuoristrada Suzuki Grand Vitara, tg. CV 549 RP, la via Pirandello del Comune di San Fratello, nell'imboccare la via Turio, il veicolo sprofondava con la ruota anteriore sinistra nella caditoia ivi esistente, situata proprio all'incrocio, le cui griglie di chiusura erano mal collocate e si erano spostate al passaggio del mezzo, provocando danni allo stesso.

Tale assunto è stato pienamente confermato dal teste Manasseri Salvatore, presente al momento della verificazione del sinistro in quanto a bordo del mezzo dell'attore.

Il Manasseri ha ribadito integralmente la dinamica del sinistro così come riferita nell'atto di citazione, precisando che il pericolo non era assolutamente

visibile né prevedibile e che lo stesso è stato subito segnalato al Comune convenuto, che ha provveduto a transennare la zona e a riparare la caditoia nel giro di dieci giorni.

Alla luce di quanto sopra, questo Giudicante non può che dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Comune di San Fratello, ente proprietario della strada in cui lo stesso si è verificato, per cui il Comune va condannato al risarcimento dei danni in favore dell'attore, che si liquidano nella misura di € 463,00, giusta fattura n. 25 della F.lli Cracò s.n.c. e ricevuta della Officina Meccanica Lo Giusto Benedetto prodotte in giudizio, il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di S. Agata Militello (ME), definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Comune di San Fratello, ente proprietario della strada in cui lo stesso si è verificato.
2) Condanna il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attore, che si liquidano nella misura di € 463,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.

3) Condanna il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 930,00, di cui € 30,00 per spese, € 400,00 per competenze ed € 500,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Il GIUDICE DI PACE

(Avv. Mariano Munafò)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21 LUG 2010

Il Cancelliere

(Lorenzo Mancino)

UNEP TRIBUNALE - Sez. Dist.

3

18 APR 2011

Avv. B. Manasseri

Carroccio Antonio

S. Agata Mil. 26 APR 2011

F.to

V° è copia autentica

RELATA DI NOTIFICAZIONE

A richiesta dell'avvocato Benedetto Manasseri, procuratore di Carroccio Antonio, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Patti sezione distaccata di Sant'Agata Militello, ho notificato e consegnato copia conforme della sentenza n. 714//2010 RS emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata Militello il 21/07/2010, che qui precede in forma esecutiva, ai destinatari in essa indicati, come segue:

1) per il Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro tempore, presso il procuratore costituito Avv. Giusi Reale Ruffino con studio legale in Via Zappulla 54 a Tortorici, mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento come per legge consegna a mani della moglie [illegible]

Tortorici 03/06/2011

Ufficiale Giudiziario
(Buglisi Francesco)

2) per il Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro tempore, presso la sede del Municipio in Via Serpi a San Fratello, mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento come per legge

Studio Legale Avvocato
Benedetto Manasse

C 0814

SENT. n° 978/2010
R.G. n° 10/07
CRON. n° 2044
REP. n°

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello Avv. Antonio Lamonica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al N 10/C/2007 R. G. avente ad oggetto: "Risarcimento danni ", vertente

TRA

13823

VASI BENEDETTO, C.F.: VSABDT73E29I199Q, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, via Campidoglio n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Benedetto Manasseri che lo rappresenta e difende per procura in calce dell'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI SAN FRATELLO, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Giuseppe Ricca, domiciliato presso la Casa Comunale, C.F. : 84000410831, P.IVA: 00111010831, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello (ME), via San Martino n. 21 c/o lo studio legale dell'Avv. Santo Vincenzo Trovato, recapito professionale dell'Avv. Antonella Amata che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: all'udienza del 19/10/2010, i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito in atti verbali di causa che devono intendersi qui integralmente trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28/11/2006, il Sig. Vasi Benedetto conveniva in giudizio dinanzi a quest'Ufficio il Comune di San Fratello ed esponeva che: il giorno 31/7/2006 alle ore 9:30, mentre si trovava alla guida della propria vettura Wolkswagen Golf, tg. CJ607KB, e percorreva la via Gioberti del Comune di San Fratello, giunto davanti al Bar Paradise, aveva sentito un forte botto e precisamente sotto la vettura, un colpo alla ruota anteriore destra ed allo sterzo; sceso dalla macchina aveva constatato che un blocco di pietra lavica della strada lastricata, non fissato alla pavimentazione, si era sollevato al passaggio del mezzo danneggiandone la parte inferiore; aveva poi diffidato con racc. a.r. del 9/8/2006 il Comune convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 494,00, oltre al fermo tecnico, ma tale richiesta era rimasta priva di riscontro.

Addebitava, quindi ogni responsabilità dell'occorso all'Ente convenuto, proprietario della strada, comunque responsabile dei danni derivati da un pericolo occulto ed imprevedibile per l'utente della strada.

Costituitosi in giudizio, il Comune di San Fratello contestava l'avversa domanda e riversava nei confronti dell'attore l'onere di provare l'esistenza dell'insidia stradale e/o di una improbabile ed inesistente propria responsabilità; contestava infine il quantum richiesto, ritenendolo eccessivo rispetto ai danni effettivamente subiti dall'autovettura.

Espletati i mezzi istruttori (prova per testi offerti da parte attrice), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19/10/2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dopo un'attenta disamina degli elementi emersi dall'istruttoria espletata, si ritiene sufficientemente fondata la domanda attorea e, conseguentemente, la si accoglie

per quanto di ragione.

E' pacifico in giurisprudenza il seguente principio: nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, la P.A. incontra limiti derivanti sia da norme di legge e regolamenti giuridici, ma anche da norme tecniche e di comune prudenza e diligenza ed in particolare, dalla norma del "neminem laedere", in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'opus publicum non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia e/o trabocchetto).Tale situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva dello stesso (vedasi per tutte Cass. Civ. N. 9092/2001).

Ciò premesso l'attore addebita ogni responsabilità dell'occorso al Comune convenuto; detta responsabilità è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo, nonché del nesso causale con i danni lamentati. Occorre pertanto verificare, *in primis,* se il blocco di pietra lavica esistente sulla strada de qua abbia potuto determinare i danni lamentati dall'attore (sussistenza del nesso causale); in secondo luogo, se nel caso di specie siano ricorse le condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dello stato di pericolo da parte dell'utente, tali da integrare gli estremi della natura occulta con conseguente responsabilità dell'Amministrazione convenuta.

Dalle risultanze della prova testimoniale, nonchè della documentazione fotografica versata in atti, è emerso che la responsabilità della determinazione del sinistro è da ascrivere certamente alla condotta negligente della P.A.

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Antonio Lanzillo

Ed invero entrambi i testi oculari, Scarnavacche Giuseppe e Carrini Giuseppe, escussi all'udienza del 15/7/2008, hanno confermato la dinamica dei fatti, cosiccome esposti nella comparsa in riassunzione, ed hanno precisato di avere sentito un botto, che la macchina si era fermata e che la stessa risultava danneggiata, di avere visto un blocco di pietra lavica che non era fissato alla pavimentazione e che gli stessi hanno aiutato il Vasi a togliere il blocco da sotto l'autovettura. Hanno altresì aggiunto che l'attore procedeva ad andatura moderata e che il predetto blocco non si distingueva dagli altri e che non si vedeva che esso non era ancorato alla pavimentazione.

Se ne desume, innanzitutto, che: lo istante ha assolto "l'onus probandi" dell'esistenza del pericolo occulto ed imprevedibile e che la causa del fatto dannoso è collegata, sotto il profilo del nesso eziologico, alla produzione dell'evento lesivo. Tali circostanze sono tutte idonee ad escludere ogni responsabilità dell'utente della strada pubblica, non essendo stato posto in condizioni di potere prevedere il pericolo e conseguentemente evitarlo. Deve altresì rilevarsi che non sono stati acquisiti elementi atti a rendere comunque configurabile un concorso di colpa dell'attore.

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Antonio Lanzetta)

Risulta quindi acclarato che il sinistro è avvenuto a causa di un blocco di pietra lavica non ancorato alla pavimentazione, che non vi era alcuna segnalazione relativamente alla pericolosità dello stesso, tale da costituire un'insidia, e che sulla strada in oggetto non vi era segnaletica di divieto di transito né tanto meno esistevano accorgimenti tali da impedirne l'accesso.

Il Comune di San Fratello è quindi tenuto a risarcire i danni all'attore, la cui tipologia ed entità degli stessi si rilevano dalle fatture prodotte in atti ed asseverate, contenenti la quantificazione per la complessiva misura di € 494,00 (€. 334,00 + €

160,00). Tale importo va versato al Vasi, con l'aggiunta degli interessi legali dalla data del fatto illecito al soddisfo.

Quanto al fermo tecnico del mezzo de quo, la più recente giurisprudenza ha affermato che lo stesso possa essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica ed in difetto di elementi di prova contraria, dovendo darsi rilievo al fatto che il veicolo sia stato sottratto alla disponibilità del proprietario per un certo tempo, a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacché, durante la sosta è fonte di spese che vanno perdute per il proprietario (tassa di circolazione, premio assicurativo, ecc.). Non avendo però l'attore allegato (né tantomeno provato) quale sia stato il tempo del fermo tecnico, collegato causalmente al sinistro, né fornito all'Ufficio elementi ulteriori (costi assicurativi, valore del mezzo ai fini del deprezzamento, costi tassa di circolazione), non è possibile, neppure in via equitativa, procedere alla quantificazione del danno de quo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attore nella misura di cui in dispositivo, in relazione al "decisum".

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello Avv. Antonio Lamonica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Vasi Benedetto nei confronti del Comune di San Fratello, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così decide:

1) Dichiara il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro tempore, responsabile dell'occorso di cui in premessa e per l'effetto, lo condanna a pagare all'attore, per le causali di cui in motivazione, la somma complessiva di € 494,00, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal fatto illecito al soddisfo.

Prenotata n. 3 (tre) co
esecutiva
il 23-11-010
da Avv. Manasseri
con/senza urgenza
Riscossi diritti per € esenti
Rilasciato
in forma esecutiva

2) Condanna il suddetto Comune convenuto alla rifusione dei compensi di lite in favore di Vasi Benedetto, che liquida nella misura complessiva di €. 748,20 di cui € 58,20 per spese ed € 690,00 per diritti di procuratore ed onorario di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.

Sant'Agata Militello, 6 OTT 2010

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Antonio Lamonica)

Vasi Benedetto B. Manasseri

V° è copia autentica

- 6 DIC 2010

RELATA DI NOTIFICAZIONE

A richiesta dell'avvocato Benedetto Manasseri, procuratore di Vasi Benedetto, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Patti sezione distaccata di Sant'Agata Militello, ho notificato e consegnato copia conforme della sentenza n. 978/2010 del 26/10/2010 depositata il 27/10/2010 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata Militello che qui precede in forma esecutiva , ai destinatari in essa indicati, come segue:

1) per il Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro tempore, presso il Palazzo Municipale in Via Serpi a San Fratello, ivi in mani di

A MANI DELL'IMPIEGATO ADDETTO

S. FRATELLO 28 DIC. 2010

RUSSO ANTONINO
Ufficiale Giudiziario

2) per il Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro tempore, presso il procuratore costituito Avv. Antonella Amata, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'Avv. Santo Vincenzo Trovato in Via San Martino n. 21 a Sant'Agata Militello, ivi in mani di

Studio Legale Avvocato
Benedetto Manasseri

COPIA

SENT. n° 783/2011
R.G. n° 432/2009
CRON. n° 1665
REP. n°

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello Avv. Antonio Lamonica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al N 432/2009 R. G. avente ad oggetto: "Risarcimento danni ", vertente

TRA

MANCUSO ALFIO, C.F.: MNCLFA57D06H850E, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, via Campidoglio n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Manasseri Benedetto che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

13815

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI SAN FRATELLO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede in San Fratello via Serpi, n. 1.

CONVENUTO CONTUMACE

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Antonio Lamonica)

CONCLUSIONI: all'udienza del 27/7/2010, il difensore di parte attrice precisava le conclusioni, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa che devono intendersi qui integralmente trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19/5/2009, il Sig. Mancuso Alfio conveniva in giudizio il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di €. 988,00, oltre € 20,00 per documentazione fotografica,

oltre interessi e rivalutazione, derivati alla propria autovettura in conseguenza dell'evento occorso in data 22/11/2006, alle ore 17,30 circa.

Esplicitava l'attore in merito al sinistro che: mentre il sig. Mancuso Salvatore si trovava alla guida della vettura BMW X5 tg. CW622TJ, di proprietà dello istante, e percorreva la via Saverio Latteri del Comune di San Fratello, prima di fermare la marcia in corrispondenza della Piazza del monumento ai caduti, sentiva all'improvviso un botto; sceso dalla macchina, constatava che un pezzo di ferro fuoriuscente dal suolo stradale, aveva danneggiato la ruota posteriore sinistra ed il cerchio in lega leggera; detto ferro era un grosso tondino infisso al suolo al fine di bloccare una parte di un sistema di dissuasione di sosta, rimasto al suo posto nonostante il temporaneo accantonamento di esso; i dissuasori di sosta erano stati collocati a delimitazione della piazza, muniti di fermi alla base, ed erano stati temporaneamente rimossi da operai del Comune, i quali imprudentemente avevano lasciato un tondino di ferro che al momento dell'incidente non era visibile; successivamente all'occorso gli operai del Comune avevano presidiato tale ferro con dei ceppi per evitare danni ad altri veicoli ed in seguito, avevano installato un segnale di divieto di sosta e poi ancora di transito ed ingresso nella piazza ad ogni specie di veicolo.

Diffidato con racc. a.r. del 23/1/2007 il Comune convenuto per ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'attore non otteneva alcun riscontro. Addebitava, quindi, ogni responsabilità dell'occorso all'Ente convenuto proprietario della strada, comunque responsabile dei danni ex art. 2051 c.c.

Espletati i mezzi istruttori (prova per testi nelle persone dei Sigg.ri Schepis Benedetto e Brunello Carmelo nonché Indiviglia Antonino e Cracò Benedetto, in ordine ai danni al mezzo), la causa veniva posta in decisione all'udienza del

27/7/2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente e nel rito, va dichiarata la contumacia del convenuto Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro tempore, regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.

Nel merito, la domanda risarcitoria impone alcune precisazioni di ordine generale sull'evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità degli enti pubblici per danni cagionati da cose sottoposte alla loro custodia.

Questo Giudicante ritiene che non possa essere più condiviso l'indirizzo giurisprudenziale sull'inapplicabilità in via aprioristica dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, avendo la giurisprudenza più recente chiarito che occorre valutare caso per caso se - in relazione all'estensione territoriale e alle modalità d'uso del bene - sia o meno possibile un continuo ed efficace controllo, ad opera dell'ente pubblico, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti (Cfr. Cass. civ. 27 dicembre 1995 n. 13114; Cass. civ. Sez. Un. 5 settembre 1997 n. 8588, con interpretazione avallata dalla Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156 che pur respingendo la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, ritenuta dal giudice a quo violativa degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, ha tuttavia privilegiato l'orientamento interpretativo allora minoritario che riteneva inapplicabile alla pubblica amministrazione la più intensa responsabilità da cose in custodia soltanto quando l'estensione del bene ed il generalizzato uso da parte di terzi renda concretamente impossibile un continuo ed efficace controllo, atto ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, con ciò rendendo evidente la necessità per il

giudice di fare applicazione della norma in aderenza alla particolarità di ogni singolo caso).

La Corte di Cassazione (vedi soprattutto la sentenza n. 15042/2008) ha specificato, altresì, che l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è a carico dell'amministrazione interessata, gravando sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653).

La Corte ha chiarito come i suddetti principi esprimono, nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilità per danno da cose in custodia, che debbono essere adottati in relazione ai beni demaniali. Ed invero, il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio "cuius commoda, eius incommoda" (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi) sia in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui.

Per contro, il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.

La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non

sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati.

Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno, secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (quale ad esempio la perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio ovvero l'abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).

Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.

I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto

l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.

Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., grava sull'ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653). Tale infatti è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.

Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, si osserva che le condizioni nelle quali si è verificato l'incidente non escludono la responsabilità del Comune.

Ed invero dall'esame delle risultanze dell'istruttoria, espletata al fine di verificare la sussistenza o meno di tutti i presupposti di cui sopra, è emerso che i testi oculari Schepis Benedetto e Brunello Carmelo, entrambi indifferenti, hanno dichiarato che: verso le 17,30-18,00, hanno visto arrivare in piazza Monumento di San Fratello una vettura BMW e di avere sentito un "botto"; avvicinatisi, hanno constatato che la ruota posteriore lato guida aveva uno squarcio ed il cerchione era graffiato; dalla pavimentazione della piazza fuoriusciva un ferro di circa 20 cm, collocato per bloccare le campane di cemento, al fine di evitare che le macchine potessero entrare all'interno della piazza. Aggiungevano ancora che detto ferro era rimasto senza la campana e che non era visibile anche perché era sera.

Orbene, esaminate le superiori dichiarazioni ed avendo verificato che il sinistro è stato determinato dallo stato insidioso dei luoghi, in quanto il ferro che fuoriusciva

dalla pavimentazione della piazza non era visibile, e che nessuna responsabilità può essere imputata al conducente del mezzo de quo, si ritiene responsabile dell'occorso l'Ente convenuto, quale proprietario della strada incorso nel "difetto di controllo".

Invero, la P.A. non ha fornito alcuna prova liberatoria (rimasta contumace) in ordine ad ogni addebito contestatole e, nello specifico, non ha dimostrato che quella situazione di insidia era stata originata in circostanze e con modalità tali da non consentire di provvedere tempestivamente alla relativa eliminazione (caso fortuito) o di segnalare il conseguente pericolo. Anche sotto tale profilo, le risultanze probatorie acquisite agli atti processuali appaiono decisive nella formazione del convincimento di questo Giudice il quale reputa attendibili le superiori deposizioni testimoniali.

In ordine poi, all'accertamento dei danni subiti dal mezzo dell'attore, dopo avere esaminato la documentazione offerta da parte attrice sia avuto riguardo alla fattura di pagamento che in ordine al preventivo di spesa, entrambi asseverati in atti, nonché la documentazione fotografica, giova rilevare che per costante giurisprudenza di legittimità il preventivo di spesa rappresenta una mera e specifica valutazione di un terzo estraneo al processo; quindi, le somme indicate nel documento previsionale, prodotto in atti e confermato, vanno tenute in conto ma, non essendo certo il relativo importo, sono suscettibili di valutazione anche in base a nozioni di comune esperienza. Ed ancora, la fattura, in ossequio al dominante indirizzo giurisprudenziale attuale di legittimità e di merito, o la ricevuta fiscale, inerente alle riparazioni di un autoveicolo, anche se è stata confermata dal compilatore in giudizio, ha di per sé provato solo l'eventuale esborso delle somme richieste, ma non ha anche dimostrato necessariamente la consequenzialità di tutti i

IL GIUDICE DI PACE
(avv. Antonio Lamonica)

danni, in essa riportati, dal sinistro giacché assume portata meramente indiziaria, trattandosi di documento privato di parte.

Quindi, tenuto conto del prezzo di rivendita sia del cerchio in lega leggera (leggermente graffiato) che dello pneumatico, il Giudice ritiene verosimile la quantificazione dei danni ex art. 1226 c.c., per l'importo rivalutativamente aggiornato di €. 700,00, valutando eccessiva la richiesta risarcitoria dell'attore di €. 988,00, con l'aggiunta degli interessi legali dovuti dall'evento al soddisfo, che va posto a carico del convenuto Ente.

Non dovuta è la somma richiesta a titolo di rimborso delle spese sostenute per la documentazione fotografica, atteso che nessuna prova dell'avvenuto esborso risulta versata in atti.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attore nella misura di cui in dispositivo, in relazione al "decisum".

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello Avv. Antonio Lamonica, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalla parte di cui in epigrafe, ogni contraria istanza respinta, così decide:

1. Dichiara il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, responsabile dell'occorso di cui in premessa e per l'effetto, lo condanna a pagare in favore dell'attore, per le causali di cui in motivazione, la somma complessiva di €. 700,00 oltre gli interessi legali dall'evento al soddisfo.
2. Condanna il suddetto Comune al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore del Sig. Mancuso Alfio nella misura complessiva di €.

RELATA DI NOTIFICAZIONE

A richiesta dell'avvocato Benedetto Manasseri, procuratore di Mancuso Alfio, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Patti sezione distaccata di Sant'Agata Militello, ho notificato e consegnato copia conforme della sentenza n. 783/2010 del 17/08/2010 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata Militello che qui precede in forma esecutiva, al destinatario in essa indicato, come segue:

per il Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro tempore, presso il Palazzo Municipale in Via Serpi a San Fratello, ivi in mani di

A MANI DELL'IMPIEGATO ADDETTO

S. FRATELLO 28 DIC. 2010

RUSSO ANTONINO
Uff. Giudiziario

850, 64 di cui €. 50,64 per spese ed €. 800,00 per competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e 12,50 % spese generali come per legge.

Sant'Agata Militello, 17 AGO 2010

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Antonio Lamonica)

17 AGO 2010

Il Cancelliere
(Lorenzo Massimo)

Francesco Alfio B. Manassero

6 DIC 2010

V° è copia autentica

STUDIO LEGALE CARROZZA
Avv. PIETRO CARROZZA
Via C. Battisti, 167 - 98123 MESSINA
Tel. 090.718330 - 090.662598 - Fax 090.663579
e-mail: info@studiocarrozza.it
PEC: pietrocarrozza@pec.studiocarrozza.it

COPIA

Sentenza n. 1146
del 8 SET. 2009
Decisione il 28/1/09
Decisa il 25/3/09
depos. 8 SET. 2009
Cron. 1889
Rep. 1507

AG 76402648218-5

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catania, Sezione Prima Civile, composta dai Sigg:

21 NOV 2010
12793

Dott.	**Angelo Giorlando**	**Presidente Rel.Est.**
Dott.	**Clara Castro**	**Consigliere**
Dott.	**Filippo Pennisi**	**Consigliere**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n° 1359** Ruolo generale degli affari contenziosi civili **dell'anno 2000** avente come **Oggetto: giudizio di rinvio in tema di occupazione appropriativa**

TRA

Comune di San Fratello, (C.F. 84000410831) in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antinino Trifilò per procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione, giusta delibera di G.M. n° 199 dell'11.7.2000, elettivamente domiciliato in Catania via Ruggero Settimo 43 presso lo studio dell'avv. Antonino Ciancio Paratore.

Appellante

e

Mancuso Francesco, nato a Piraino il 1.4.1931, res. in Messina, Viale Annunziata 1 cf: MNC 31D01 G699Z e

Con sentenza non definitiva del 21.12.1992, il Tribunale di Patti condannava il convenuto al pagamento della somma di £.3.351.868.621, oltre interessi, a titolo di occupazione acquisitiva, nonché la somma di £.502.780.293,oltre interessi, quale indennità di occupazione legittima.

Con sentenza definitiva del 17.7.1995, il Tribunale di Patti condannava il convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di £.53.000.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese processuali.

Il Comune San Fratello proponeva due distinti atti di appello avverso entrambe le sentenze del Tribunale di Patti.

Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta, Mancuso Tommasa resistevano alle impugnazioni e proponevano a loro volta appello incidentale in ordine al calcolo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni.

Riunite le cause, la Corte di Appello di Messina con sentenza in data 23.3.1998, depositata il 5.5.1998, riduceva le somme dovute dal Comune a titolo di occupazione acquisitiva a £.311.912.000 e quelle dovute a titolo di danni a £.13.250.000, oltre interessi e rivalutazione di entrambe le somme, nonché quelle dovute a titolo di indennità di occupazione a £.46.786.800, con compensazione di metà delle spese di entrambi i gradi.

Il Comune di San Fratello proponeva ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa resistevano con controricorso. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 4386/00 resa in data 19.11.1999 e depositata il 7.4.2000,

accoglieva il secondo motivo di ricorso e cassava l'impugnata sentenza con rinvio.

Con atto notificato in data 21.10.2000, il Comune di San Fratello riassumeva la causa davanti a questa Corte, quale giudice di rinvio, chiedendo a) dichiararsi la natura agricola del terreno occupato; b) determinare il valore del terreno alla data del 26.11.1976 con i criteri fissati dalle norme di cui al titolo II della L.22.10.1971 n° 865; c) rideterminare l'indennità di occupazione; d) condannare Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa alla restituzione delle somme pagate dal Comune in data 5.5.1997; e) condannare Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.

Costituitisi in giudizio, Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa chiedevano preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro procedimento avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta transazione della controversia; in caso di avvenuta transazione chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere; nel merito chiedevano il rigetto delle richieste formulate dal Comune di San Fratello nell'atto di riassunzione e nell'atto di appello, con conferma della decisione della sentenza della Corte di Appello di Messina; eccepivano l'inammissibilità dei documenti prodotti in sede di rinvio; chiedevano la condanna del Comune di San Fratello al pagamento delle giuste indennità a titolo di risarcimento dei danni con interessi e rivalutazione, con vittoria di spese dei vari gradi.

Con ordinanza in data 26.4.2002 veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento avente ad oggetto

l'accertamento dell'avvenuta transazione della controversia. Dopo la definizione di tale procedimento, il giudizio veniva riassunto dal Comune di San Fratello con ricorso in data 26.4.2007 e da Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa con ricorso depositato in data 3.7.2007.

All'udienza collegiale del 19.3.2008 le parti chiedevano rinvio al fine di illustrare gli effetti sul presente giudizio delle sentenze della Corte Costituzionale n° 348 e n° 349 del 24.10.2007.

Indi, sulle precisate conclusioni il procedimento veniva definitivamente posto in decisione all'udienza collegiale di discussione del 28.1.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio come risulti in maniera pacifica che Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa siano contitolari dei diritti relativi ad un tratto di terreno sito in San Fratello, contrada Vallone Valle, in Catasto al foglio 38, particella 55, esteso mq. 27.858, occupato d'urgenza da parte del Comune di San Fratello in forza di provvedimento del 4.3.1973 al fine di realizzare un campo sportivo, fruendo dell'intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno.

Risulta, altresì, come il Comune, abbia materialmente realizzato l'opera arrecando gravi danni alla residua proprietà dei Mancuso, senza mai portare a compimento la relativa procedura con la pronuncia di rituale provvedimento di esproprio, né abbia spontaneamente corrisposto le relative indennità agli aventi diritto, i quali hanno pertanto dovuto promuovere il presente giudizio.

Risulta passata in giudicato la pronuncia di condanna del Comune di San Fratello al risarcimento dei danni arrecati al residuo fondo dei Mancuso, con interessi e rivalutazione monetaria così come liquidati dalla Corte di appello di Messina con la sentenza n°134 resa in data 23.3.1998 e depositata il 5.5.1998.

Con la sentenza n° 4386/00 resa in data 19.11.1999 e depositata il 7.4.2000, la Suprema Corte di Cassazione ha solo in parte cassato la decisione di merito dichiarando come nel caso in esame non fosse stata adeguatamente accertata la natura edificabile dell'area occupata alla luce dei criteri di cui al 1° comma dell'art. 5 bis L. 359/92, secondo il testo vigente prima delle sentenze della Corte Costituzionale n° 348 e n° 349 del 24.10.2007.

In particolare, è stata evidenziata l'affermazione della Corte di Messina secondo cui i requisiti di edificabilità di fatto del terreno occupato sarebbero stati "*sufficienti nella fattispecie vertendosi in un'ipotesi di occupazione acquisitiva dove non sono richieste le possibilità legali di edificazione*".

È stata espressamente rilevata dal giudice di legittimità l'erroneità di "*siffatta valutazione delle sole possibilità effettive (di fatto) e non anche delle possibilità legali (di diritto) di edificazione*", in quanto è stato affermato come anche in tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, fosse necessario l'accertamento della "*natura del suolo occupato, se edificabile o agricola, da condurre secondo la metodologia dell'art. 5 bis L. 359/92, commi 3° e 4°, se edificabile o agricolo appunto.*

Ed è edificabile, ai sensi del comma 3°, nell'interpretazione resa da questa Corte di Cassazione (v. sent. n. 3717/98, n. 259/98, n. 5111/97, n. 11037/96, n. 2856/96), il suolo che abbia "le possibilità legali ed effettive di edificazione", negandosi quindi rilevanza autonoma ed esaustiva alla mera edificabilità di fatto, ed esigendosi che essa si armonizzi con l'edificabilità di diritto, secondo la disciplina urbanistica."

La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, espressamente rilevato come la sentenza cassata non avesse affrontato la questione "*sulla mancanza di strumenti urbanistici, nella specie*".

Questa Corte deve, quindi, riesaminare le domande e le eccezioni formulate dalle parti attenendosi al principio di diritto espresso nella suddetta statuizione.

Ciò posto, deve rilevarsi come sia pacifico tra le parti (oltre che rilevato dal C.T.U. ing. Colavecchio), che al momento dell'occupazione d'urgenza (1973) e sino al momento di irreversibile trasformazione dell'area (1976), il comune di San Fratello fosse sprovvisto di strumenti urbanistici.

Giova ribadire come la Suprema Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza della Corte di appello di Messina, abbia espressamente rilevato come la relativa motivazione non avesse affrontato la questione della "*mancanza di strumenti urbanistici, nella specie*".

Tale questione deve essere, pertanto, affrontata in questa sede, in quanto, in base al principio di diritto fissato dalla Suprema Corte nella sentenza n° 4386/00 resa in data 19.11.1999 e depositata il 7.4.2000, "*l'edificabilità di diritto*" deve essere valutata "*secondo la disciplina*

urbanistica" al momento vigente e tenendo presente che, nel caso in esame lo strumento urbanistico mancava del tutto.

È noto che in tema di espropriazione per pubblica utilità, al fine della classificazione del fondo quale edificabile o meno (ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992) il giudice dovrà fare ricorso al criterio (residuale) della edificabilità "di fatto" quando non esista alcuno strumento ritualmente vigente e tale edificabilità sia compatibile con le scelte urbanistiche (cfr. Cass. 27.9.2002 n° 14024; Cass. 17.9.1997 n° 9242).

Pertanto, alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte, confermata anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, nel caso in esame, in assenza di uno strumento urbanistico adottato o approvato, deve essere valutata l'edificabilità di fatto dell'area occupata, pacificamente posta fuori dal perimetro del centro edificato, tanto più che tale edificabilità risulta pienamente compatibile con le generali scelte urbanistiche del Comune.

Nel caso in esame, infatti, la compatibilità della destinazione edificatoria dell'area con le generali scelte urbanistiche del Comune di San Fratello risulta, oltre che dalla massiccia presenza delle opere di urbanizzazione partitamente descritte nella relazione del C.T.U. ing. Colavecchio, anche dalla stessa decisione del Comune di San Fratello di localizzare e realizzare proprio su quel terreno un'opera pubblica di natura squisitamente edificatoria (cfr. Cass. 26.4.1999 n° 4131).

Conseguentemente, alla luce delle suesposte considerazioni, una volta accertata l'edificabilità di fatto del suolo de quo con statuizione che sul punto non è stata oggetto d'impugnazione, deve affermarsi anche la natura

edificatoria del medesimo terreno ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 ed il primo motivo di appello proposto dal Comune di San Fratello, che in seno all'atto di riassunzione aveva chiesto dichiararsi la natura agricola del terreno occupato, deve essere rigettato.

Infondata risulta, altresì, la richiesta del Comune di San Fratello di determinare il valore del terreno alla data del 26.11.1976 con i criteri fissati dalle norme di cui al titolo II della L.22.10.1971 n° 865, contenuta nel secondo motivo di appello dell'atto di riassunzione.

Infatti, il risarcimento del danno arrecato dal Comune di San Fratello con l'occupazione del terreno in assenza di provvedimento di esproprio, deve essere liquidato in base al valore venale del terreno occupato. Peraltro, non può più trovare applicazione la norma dell'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n° 348 e n° 349 del 24.10.2007 che ne hanno dichiarato l'illegittimità, dovendosi oggi liquidare a titolo di danno l'intero valore venale del terreno senza alcuna decurtazione.

Osserva, tuttavia, la Corte come Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa abbiano prestato acquiescenza alla liquidazione effettuata dalla Corte di appello di Messina in base alla normativa oggi dichiarata incostituzionale, con la sentenza in data 23.3.1998, depositata il 5.5.1998, nella quale le somme dovute dal Comune a titolo di occupazione acquisitiva sono state liquidate in £.311.912.000 per sorte capitale (pari a €.161.089,10) ed entro tale ammontare dovrà restare limitato il risarcimento per il medesimo titolo dovuto.

È stato deciso dalla Corte di appello di Messina che tale importo fosse "*da rivalutare in base agli indici ISTAT dal 28.11.1976 ad oggi ed oltre agli*

interessi legali annui, per il primo anno, sui menzionati importi iniziali, e per gli anni successivi, su tali importi via via rivalutati, secondo gli indici ISTAT dal 28.11.1976". Trattasi di statuizione sugli accessori del credito che non è stata oggetto di specifica impugnazione e come tale è passata in giudicato.

Infondata risulta, poi, la richiesta del Comune di San Fratello di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio per procedere alla valutazione del terreno occupato dal Comune secondo i criteri fissati dalle norme di cui al titolo II della L.22.10.1971 n° 865, in quanto, come già rilevato, tale normativa non può trovare applicazione al caso in esame, dovendo oggi corrispondersi il valore venale del terreno.

Parimenti infondata risulta, poi, la richiesta del Comune di San Fratello di rideterminare l'indennità di occupazione, di cui al terzo motivo di appello contenuto nell'atto di riassunzione.

Infatti, il criterio giuridico correttamente applicato nel caso in esame per la determinazione di detta indennità corrisponde ad una percentuale (riferibile al saggio degli interessi legali) del valore venale del bene, oggi pari all'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata

La materia deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale della norma di cui all'art. 72, 4° comma, L. n.2359/1865, da interpretarsi nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto della indennità per la occupazione quanto di quella per la successiva espropriazione, attesa la omogeneità morfologica e funzionale delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori, e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa. Detta indennità

di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72, 4° comma, L. n. 2359/1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve, pertanto, essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata.

Ciò posto, nel caso in esame l'indennità virtualmente spettante per la espropriazione del terreno sito in San Fratello, contrada Vallone Valle, in Catasto al foglio 38, particella 55, esteso mq. 27.858, occupato d'urgenza da parte del Comune in forza di provvedimento del 4.3.1973 al fine di realizzare un campo sportivo a seguito della dichiarata incostituzionalità della previgente penalizzante normativa sarebbe pari al valore venale del terreno senza alcuna delle decurtazioni di cui all'art. 5 bis legge n. 359 del 1992.

Pertanto, l'indennità dovuta per l'occupazione temporanea del terreno suddetto va determinata in misura corrispondente, per ogni anno di occupazione, agli interessi legali secondo il tasso al momento vigente sull'importo del valore venale del bene.

Conseguentemente, poiché Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa hanno prestato acquiescenza alla liquidazione effettuata dalla Corte di appello di Messina con la sentenza in data 23.3.1998, depositata il 5.5.1998, deve essere confermata anche la liquidazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione in complessive £.46.786.800 (oggi pari a €.24.163,37) oltre interessi dalla domanda al soddisfo (statuizione quest'ultima sugli accessori del credito che non è stata oggetto d'impugnazione).

Dal rigetto dei precedenti motivi d'impugnazione, conseg l'infondatezza anche del quarto motivo col quale il Comune di San Frate ha chiesto la condanna di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta Mancuso Tommasa alla restituzione delle somme pagate dal Comune in da 5.5.1997.

Del tutto immotivata risulta, poi, la richiesta di condanna di Mancu Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa al pagamento del spese di tutti i gradi del giudizio formulata col quinto motivo d'impugnazio dal Comune di San Fratello, la cui piena responsabilità non è stata messa discussione neanche dallo stesso Comune, che ha contestato solo "quantum" del risarcimento dovuto.

Nessuna giustificazione è stata addotta dal Comune che pos determinare l'inversione dell'onere delle spese sullo stesso gravanti secon la previsione di cui all'art. 91 c.p.c..

Pertanto, stante la piena soccombenza, mentre vanno confermate l statuizioni sulle spese contenute nelle sentenze che hanno definito i primi du gradi di giudizio, per mancanza d'impugnazione, le spese della fase d legittimità e quelle del presente grado devono essere integralmente poste carico del soccombente Comune di San Fratello e liquidate come d dispositivo.

Esauriti in tal modo i motivi d'impugnazione ritualmente proposti da Comune di San Fratello i seno all'atto di riassunzione notificato in dat 21.10.2000, va rilevata l'inammissibilità delle altre richieste tardivamente formulate dallo stesso Comune nel corso del presente grado del giudizio.

P. Q. M.

La Corte, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio riassunto innanzi a questa Corte dal Comune di San Fratello in persona del sindaco pro tempore con atto di citazione notificato in data 21.10.2000 nei confronti di Mancuso Francesco e Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa;

in parziale riforma della sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Patti in data 21.12.1992 e della sentenza definitiva, resa dal Tribunale di Patti in data 17.7.1995:

determina in £.311.912.000 oggi €.116.313,29 la somma dovuta dal Comune di San Fratello in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva del terreno sito in San Fratello, contrada Vallone Valle, in Catasto al foglio 38, particella 55, esteso mq. 27.858, occupato d'urgenza da parte del Comune di San Fratello in forza di provvedimento del 4.3.1973 al fine di realizzare un campo sportivo e condanna il Comune al pagamento in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa delle suddette somme "*da rivalutare in base agli indici ISTAT dal 28.11.1976 ad oggi ed oltre agli interessi legali annui, per il primo anno, sui menzionati importi iniziali, e per gli anni successivi, su tali importi via via rivalutati, secondo gli indici ISTAT dal 28.11.1976*";

determina l'indennità dovuta in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa per la occupazione temporanea di detto terreno, in £.46.786.800 (oggi pari a €.24.163,37) oltre interessi dalla

domanda al soddisfo;

conferma nel resto le impugnate sentenze;

compensa per metà tra le parti le spese processuali relative primo e secondo grado del giudizio e **condanna** il Comune di S. Fratello in persona del sindaco pro tempore al pagamento, in favore Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa, in solid della rimanente metà liquidata in €.18.402,39 per il primo grado e €.10.587,37 per il secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Messina;

condanna il Comune di San Fratello in persona del sinda pro tempore al pagamento, in favore di Mancuso Francesco, Mancu Benedetta e Mancuso Tommasa, in solido, delle spese processuali relati alla fase di legittimità, liquidate in complessivi €.10.439,00 di cui €.1.439,(per diritti di procuratore, €.9.000,00 per onorari di avvocato, oltre spe generali, IVA e CPA come per legge;

condanna il Comune di San Fratello in persona del sinda pro tempore al pagamento, in favore di Mancuso Francesco, Mancu Benedetta e Mancuso Tommasa , in solido, delle spese processuali relative presente grado, liquidate in complessivi €.15.564,00 di cui €.1.500,00 p diritti di procuratore, €.14.000,00 per onorari di avvocato, €.64,00 per spe vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezio civile della Corte di Appello, il 25.3.2009

IL CANCEL... (Madda...

Il Presidente estensore

Depositata in cancelleria il - 8 SET. 2009

IL CANCELLIERE C1S (Maddalena Ali)

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Ordiniamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza, a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

E' copia spedita in forma esecutiva che si rilascia a richiesta del Sig. Avv. Valeria Farina

Catania 30-04-08

IL CANCELLIERE
Francesco Minissale

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

E' copia conforme all'originale rilasciato

Catania 30-04-08

IL CANCELLIERE

La Corte di Appello di Catania con ordinanza del 16-12-09/5-2-2010, dispone la correzione, nel senso che ove nella sentenza leggesi "€ 116313,29" debba leggersi e intendersi "€ 161'089,10."

Catania, - 8 FEB. 2010

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

E' copia conforme all'originale

Catania 8-3-2010

IL CANCELLIERE

ARROZZA
RROZZA
123 MESSINA
- Fax 0[illegible]63579
carrozza[illegible]
studiocarrozza.it

Cron. n. 151 /2010

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dei sig.ri **Mancuso dott. Luigi e Mancuso avv. Mario, quali eredi ed aventi causa del sig.dott. Mancuso Francesco; Mancuso Virginia, quale erede beneficiaria di Mancuso Benedetta; e Mancuso Tommasa**, io sottoscritto avv. Pietro Carrozza, munito di procura e regolarmente autorizzato, ai sensi della legge 21.1.1994 n.53 e D.M. 27 maggio 1994, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, giusta delibera n.82 del 24.4.2002, ho dato copia notizia e notifica del superiore sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1146/2009 del 25.3-8.9.2009, spedita in forma esecutiva al **Comune di S.Fratello, in persona del Sindaco pro tempore**, presso il **Palazzo Muncipale di S.Fratello, via Serpi - 98075 - S. FRATELLO (ME)**, ivi spedendo copia a mezzo dell'Ufficio Postale di Messina Business con racc.a.r.n. **76402648218-5** del **23.11.2010**

CARROZZA
ARROZZA
MESSINA
0.663579

COMUNE DI SAN FRATELLO
Provincia di Messina
REVISORE DEI CONTI

Al Sindaco del Comune
Di San Fratello (ME)

Al Presidente del Consiglio del
Comune di San Fratello (ME)

Al Dirigente Generale del
Comune di San Fratello (ME)

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Del Comune di San Fratello (ME)

Verbale n°6/2013

L'anno duemilatredici il giorno 29 del mese di dicembre il Revisore dei Conti Dott.ssa Rosalia Maria Rubuano, esprime parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

- Riconoscimento debiti fuori bilancio - Art. 194 D. Lgs 18.08.2000 n° 267

La proposta risulta munita dei seguenti pareri:

- "FAVOREVOLE" per quanto concerne la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- "FAVOREVOLE" per quanto riguarda la regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

PREMESSO

Che in data 09/07/2012 sono stati eseguiti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, pignoramenti per un totale complessivo di € 660.795,31(come da allegato prospetto)

CONSIDERATO

- Che i predetti debiti rientrano nella fattispecie di cui all'art.194 del D.Lgs 267/2000, derivanti da sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive;
- Che al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) dell'art.194, comma 1 del T.U.E.L. deve provvedersi con procedura d'urgenza, con la sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazioni monetarie.

VERIFICATO

- che nella deliberazione consiliare di riconoscimento è contestuale il finanziamento del debito;

- che alla copertura finanziaria del debito non sono state destinate risorse provenienti dall'assunzione di prestiti oppure aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, art. 193 comma 3.

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di S.Fratello, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art.1, comma 1° della Legge Regionale n.48 del 11.12.1991

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente.

Esaminata la proposta di delibera di cui all'oggetto, esprime parere "FAVOREVOLE" per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per € 660.795,31

Letto, confermato e sottoscritto.

San Fratello, li 29/12/2013

Il Revisore